



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA TECNICA

Prot. n° 5676
Ordinanza n° **55/09** del **21 agosto 2009**

ORDINANZA DI DIVIETO D'USO D'ACQUA POTABILE PER SCOPI IRRIGUI

VISTA la comunicazione pervenuta il giorno 21.08.2009 prot. 5662 da parte dell'Azienda gestore dell'acquedotto civico Garda Uno spa;

VISTO l'ondata di caldo registrata in questi giorni che ha determinato un notevole aumento dei consumi dell'acqua erogata dall'acquedotto civico;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 5 della Legge n° 36/1994 e successive modifiche cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale si adopera per utilizzare le risorse idriche disponibili in modo da garantire l'erogazione costante;

RITENUTO di dover impedire sprechi di qualsiasi genere al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici-lavorativi e potabili;

VISTO Il regolamento AATO per il servizio dell'acquedotto;

VISTO il regolamento comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino a revoca, il rispetto delle seguenti norme su tutto il territorio comunale:

1. E' fatto **DIVIETO ASSOLUTO** di utilizzare l'acqua della condotta idrica comunale per **annaffiamento di orti, giardini, terreni in generale**
2. E' fatto **DIVIETO** di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che impediscano il libero prelievo di acqua, per riempire serbatoi, botti o cisterne installate su autoveicoli o portate a rimorchio
3. E' fatto **divieto** di prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua da fontanelle pubbliche per essere trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti (uso domestico e potabile)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo il disposto dell'art. 650 del C.P., con la sanzione amministrativa di €. 100,00 (cento euro). In caso di recidiva la sanzione si intende raddoppiata.

DISPONE

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso avvisi sul territorio, oltre che la pubblicazione sul sito internet del comune di San Felice del Benaco.

Il Comando di Polizia Locale e tutti gli agenti di forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza coloro che utilizzano l'acqua per ragione di interesse pubblico autorizzate da questa amministrazione.

San Felice del Benaco, 21 agosto 2009

Il Sindaco
(F.to dott. Paolo Rosa)